

PARERE 26 NOVEMBRE 2019
496/2019/I/COM

PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE, DEL REGOLAMENTO P-GAS E DEL TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO, PREDISPOSTE DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1089^a riunione del 26 novembre 2019

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/72/CE;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (di seguito: regolamento 2017/1938);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: d.lgs. 79/99) e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito anche: Ministro), 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge

- 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici (di seguito: decreto 29 aprile 2009);
- il decreto del Ministro 18 marzo 2010 (di seguito: decreto 18 marzo 2010);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 (di seguito: decreto 6 marzo 2013) ed il relativo allegato, recante “Disciplina del mercato del gas naturale” (di seguito: Disciplina MGAS);
 - il parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 aprile 2010, PAS 7/10 (di seguito: deliberazione PAS 7/10);
 - il parere dell’Autorità 10 gennaio 2013, 4/2013/I/GAS (di seguito: parere 4/2013/I/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 365/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 365/2013/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A, recante il “Testo integrato per il bilanciamento”, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIB);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 502/2016/R/GAS ed il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/GAS e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per la gestione dei mercati fisici (di seguito: TICORG) come da ultimo modificato dalla deliberazione 29 gennaio 2019, 29/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 29/2019/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A recante la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2023 o RTTG;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 208/2019/R/gas);
 - il documento per la consultazione 17 settembre 2019, 378/2019/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 378/2019/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 451/2019/R/gas);
 - la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico 20 novembre 2019, prot. Autorità 30622 del 20 novembre 2019 (di seguito: comunicazione 20 novembre 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal Gestore del mercato elettrico (oggi Gestore dei mercati energetici, di seguito: GME), sia approvato dal Ministro, sentita l’Autorità;
- l’articolo 3, comma 3.4, del TIDME prevede che il GME elabori proposte di modifica del TIDME e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non

inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità;

- l'articolo 30, della legge 99/09, prevede che il GME organizzi il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza e che la Disciplina MGAS, predisposta dal GME, sia approvata con decreto del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità;
- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11, ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che, a tal fine, l'Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;
- con la deliberazione 66/2017/R/GAS l'Autorità ha raccolto nel TICORG le condizioni regolatorie di cui al precedente punto;
- l'articolo 3, comma 3.5, della Disciplina MGAS, prevede che il GME predisponga e renda note ai soggetti interessati le proprie proposte di modifica della Disciplina MGAS, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, consentendo agli stessi soggetti di far pervenire eventuali osservazioni; inoltre, il medesimo comma, prevede che il GME tenga conto delle osservazioni ricevute e trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- l'articolo 5, comma 1, del decreto 18 marzo 2010 prevede che il GME organizzi e gestisca una Piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato (P-GAS) secondo modalità trasparenti, non discriminatorie e pro-concorrenziali stabilite in un Regolamento da pubblicare, previa approvazione del Ministero, sentita l'Autorità, ai fini di verificarne la rispondenza ai principi posti dal medesimo decreto;
- con la deliberazione PAS 7/10 l'Autorità ha espresso parere favorevole alla proposta di Regolamento come redatta dal GME;
- l'articolo 3, comma 3.4, del Regolamento P-GAS prevede che il GME predisponga proposte di modifica del Regolamento e le trasmetta, adeguatamente motivate, al Ministero dello Sviluppo Economico, per l'approvazione, sentita l'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 208/2019/R/gas, ha approvato una serie di disposizioni funzionali alla definizione del quadro regolatorio relativo alle attività di approvvigionamento a mercato, da parte di Snam Rete Gas, a partire dal 1° gennaio 2020, delle risorse necessarie al funzionamento del sistema, ossia i quantitativi a copertura del c.d. delta *in-out* (la differenza tra l'impresso all'impianto di distribuzione ed il prelevato dai clienti finali serviti dal medesimo), degli autoconsumi, delle perdite, del gas non contabilizzato e delle variazioni

- programmate di *linepack*, in coerenza con quanto previsto dalla RTTG per il periodo di regolazione 2020 – 2023;
- successivamente con la deliberazione 451/2019/R/gas l’Autorità ha approvato, in esito al processo di consultazione avviato con il documento 378/2019/R/gas, i criteri e le modalità di intervento con i quali Snam Rete Gas, a partire dal 1° gennaio 2020, procederà ad approvvigionare sul MGAS le risorse necessarie al mantenimento del sistema di cui al precedente alinea; prevedendo nello specifico che:
 - l’approvvigionamento avvenga tramite aste a prezzo marginale nell’ambito del comparto dell’MP-GAS, aperte alla partecipazione di tutti gli operatori ammessi ad operare su MGAS, senza sospensione del mercato a contrattazione continua durante lo svolgimento dell’asta;
 - ciascuna asta sia di tipo bilaterale;
 - le transazioni concluse nell’ambito delle aste siano escluse dalla formazione del SAP;
 - sia limitato a due il numero di aste per prodotti con consegna in ciascun giorno gas, da tenersi:
 - nel giorno gas G-1, a valle di una prima valutazione dei quantitativi da approvvigionare per la gestione del delta *in-out* e della variazione programmata di *linepack*, ossia alle 13:30;
 - nel giorno G, alle 13:30;
 - la medesima deliberazione 451/2019/R/gas ha, tra l’altro, previsto che il GME, compatibilmente con le tempistiche di avvio del 1° gennaio 2020, predisponesse le modifiche alla Disciplina MGAS funzionali all’approvvigionamento delle risorse necessarie al mantenimento del sistema sopra richiamate;
 - Snam Rete Gas ha informato il GME che, ai fini dell’identificazione dei soggetti che possono operare presso il PSV verrà utilizzato l’“Energy Identification Code” (EIC) in luogo dell’attuale codice PSV.

CONSIDERATO CHE:

- nel corso del 2009, dando esecuzione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, del decreto 29 aprile 2009, il GME ha avviato con Borsa Italiana S.p.A. (di seguito: BIt) e Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito: CC&G) un progetto di collaborazione finalizzato a far cooperare il mercato di strumenti finanziari derivati su sottostante elettrico (di seguito: IDEX), organizzato e gestito da BIt, ed il mercato a termine dell’energia, organizzato e gestito dal GME; tale progetto si è concretizzato con la creazione della piattaforma CDE, attiva dal 26 novembre 2009, funzionale alla consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull’IDEX;
- tendendo conto del mancato ricorso all’istituto della consegna fisica, BIt, in data 12 novembre 2019, previo esperimento di un apposito procedimento consultivo presso i propri operatori, ha formalmente comunicato e confermato al GME di voler rimuovere tale opzione di consegna dai contratti conclusi sul proprio

mercato e conseguentemente, di voler procedere alla risoluzione degli accordi in essere tra BIt stessa, CC&G e il GME;

- successivamente alla comunicazione di BIt di cui al precedente alinea, il GME ha proposto di abrogare le disposizioni regolanti il funzionamento della CDE, contenute nel TIDME, e di rimuovere i riferimenti a detta piattaforma presenti nella Disciplina MGAS;
- alla cessazione della piattaforma CDE è associato un risparmio di costi diretti, relativi al suo mantenimento in esercizio, e di oneri di gestione e manutenzione del sistema informatico di supporto.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione 20 novembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità una richiesta di parere circa modifiche funzionali:
 - a) a definire, nella Disciplina MGAS, le modalità applicative della deliberazione 451/2019/R/gas in materia di approvvigionamento da parte del responsabile di bilanciamento delle risorse necessarie al funzionamento del sistema;
 - b) a introdurre nell’ambito della Disciplina MGAS il prodotto *weekend* nel mercato MGP-GAS;
 - c) ad adeguare il TIDME e la Disciplina MGAS alla cessazione della piattaforma CDE;
 - d) ad adeguare la Disciplina MGAS e il Regolamento P-GAS al cambio delle modalità di identificazione degli operatori/utenti presso il punto di scambio virtuale gestito da Snam Rete Gas.

RITENUTO CHE:

- le modifiche alla Disciplina MGAS di cui alla lettera a) siano coerenti con le previsioni contenute nella deliberazione 451/2019/R/gas sopra richiamate;
- l’introduzione del prodotto *weekend*, di cui alla precedente lettera b), sia funzionale a promuovere la liquidità del mercato a pronti del gas naturale ampliando l’offerta dei prodotti disponibili per la negoziazione e la flessibilità per gli soggetti che vi operano;
- le proposte di modifica richiamate ai precedenti alinea, come predisposte dal GME e trasmesse da Ministero dello Sviluppo Economico con comunicazione del 20 novembre 2019, non rechino disposizioni in contrasto con l’assetto regolatorio dei settori oggetto delle modifiche e che non sussistano elementi di criticità a queste connesse;
- sia opportuno esprimere, al Ministro, parere favorevole alle proposte di modifica di cui alle lettere dalla a) alla d), come predisposte dal GME

DELIBERA

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole alle proposte di modifica del TIDME, della Disciplina MGAS e del Regolamento P-GAS, predisposte dal GME, contenute negli allegati al presente provvedimento (Allegato A, Allegato B e Allegato C);
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini